

N. 771

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1996

Modifiche al regime fiscale delle società di capitali
e dei dividendi azionari

ONOREVOLI SENATORI. - La peculiarità della situazione italiana, la necessità di incentivi al sistema delle imprese produttive - in attesa di una radicale revisione del sistema impositivo nel quadro di una armonizzazione a livello europeo - nonchè del riordino, tante volte annunciato, della tassazione delle rendite finanziarie, richiede un immediato intervento legislativo che, senza incidere negativamente sulle entrate pubbliche, funzioni da sostegno per le imprese - aventi veste di società di capitali - che costituiscono così larga parte del nostro sistema produttivo.

Le quali, non va dimenticato, sono fortemente penalizzate, sotto il profilo fiscale, rispetto alle imprese aventi analoga natura giuridica, in relazione ai principali Paesi europei, come risulta inequivocabilmente dallo studio *Legislazione societaria: regimi fiscali a confronto* della Confindustria, del gennaio di quest'anno.

Nè la situazione è migliore a livello della imposizione dei soci persone fisiche.

In questo quadro si ritiene di proporre un intervento - temporaneo - sicuramente drastico che vada altresì nel senso della semplificazione fiscale e della prevenzione dell'elusione, obiettivi comuni a larghe fasce - se non tutte - delle forze politiche.

Questo si articola:

1. In una riduzione dell'imposta IRPEG (attualmente il prelievo sul reddito raggiunge complessivamente il 57 per cento, rispetto al 43 per cento della Francia, al 48 per cento della Germania e al 34 per cento della Gran Bretagna) dall'attuale 37 per cento al 30 per cento;

2. Nella soppressione del credito di imposta sui dividendi;

3. Nella reintroduzione della ritenuta di imposta sui dividendi percepiti da privati e

soggetti assimilati) con l'aliquota del 12,5 per cento.

Con il primo punto si tende ad avvicinare il prelievo complessivo a quello delle società di capitali negli altri Stati europei, riducendo, sia pure parzialmente, il divario e sollevando il sistema delle imprese da una imposizione eccessiva.

La perdita di gettito può essere stimata in circa 6.600 miliardi, pari ad un quinto del gettito IRPEG previsto per il 1996 (31 mila miliardi di cassa e 33 mila miliardi di competenza).

La diminuzione del gettito sarebbe più che compensata dall'abolizione del credito di imposta sui dividendi: dovrebbe anzi prodursi un effetto di maggior gettito non inferiore a 10 mila miliardi.

Questo venne introdotto con la legge 16 dicembre 1977, n. 904, con la principale finalità di evitare la doppia imposizione sui redditi societari (tassazione in capo alle società che li produce e al socio che li percepisce). Pur dovendosi convenire, in astratto, con la razionalità del principio, esso non ha dato, alla prova dei fatti, dei risultati apprezzabili, mentre ha contribuito a complicare sensibilmente il sistema. E non è un caso che, in un Paese, quale gli Stati Uniti, a capitalismo avanzato, non sia stato accolto e in un Paese, quale il Belgio, i cui problemi di bilancio sono analoghi ai nostri - dopo un breve periodo in cui è stato operante - sia stato successivamente soppresso.

Il credito di imposta, inoltre, è stato in parte un incentivo a operazioni, ritenute elusive, che hanno costretto il legislatore a ripetuti interventi, contribuendo così alla sempre maggiore incertezza dei rapporti tributari. Si è infine dovuto, sempre in funzione del credito di imposta, introdurre una ulteriore complicazione, la maggiorazione

di conguaglio, in un sistema già fin troppo complicato.

Del resto, l'effetto duplicazione, all'interno dell'imposizione delle società, può essere in parte evitato, come aveva già fatto il legislatore del 1954 in tema di imposta sulle società, con una riduzione dell'IRPEG per le società finanziarie, mentre per i privati risparmiatori e da ritenersi che il venire meno del «vantaggio» fiscale rappresentato dal credito di imposta possa essere più che compensato dalla reintroduzione della cosiddetta cedolare secca. È noto infatti che la redditività di un titolo azionario è solo uno degli elementi che ne determinano il valore di mercato; per i privati l'anonimato è probabilmente un vantaggio ben maggiore. Si aggiunga che l'aliquota di imposta del 12,5 per cento realizzerebbe finalmente l'eguaglianza fiscale fra investimenti in ca-

pitali di rischio e non, equiparando altresì le rendite finanziarie in investimenti societari a quelle conseguenti dalle obbligazioni pubbliche.

Il provvedimento, in definitiva, penalizzerebbe solo le entità finanziarie non aventi valide ragioni economiche, mentre aiuterebbe il sistema delle imprese produttive, in un momento delicato in cui l'autofinanziamento gioca un ruolo decisivo; non comporterebbe riduzione del gettito, ma, al contrario, potrebbe portare un sensibile incremento nelle entrate, in funzione del fatto che i redditi dei soggetti che dovranno sottostare alla ritenuta di imposta, oggi, per effetto del credito di imposta, non concorrono di fatto al prelievo; semplificherebbe sensibilmente il settore, eliminando anche non poche complicazioni nei bilanci societari e nelle dichiarazioni dei contribuenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli articoli 14, 92, 105, 106, 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati. È altresì abrogata ogni disposizione che faccia riferimento ai predetti articoli.

2. Nell'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'espressione «36 per cento» è sostituita dalla seguente: «30 per cento». Allo stesso articolo 91 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per le società finanziarie l'aliquota è fissata al 10 per cento. Sono considerate società finanziarie quelle il cui oggetto statutario prevede esclusivamente l'assunzione di partecipazioni in altre società ed enti e che di fatto non svolgono altra attività».

3. Nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'espressione «dieci per cento» è sostituita dalla seguente: «12,5 per cento». Allo stesso articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

«Nei confronti delle persone fisiche, delle società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che ne facciano richiesta la ritenuta è a titolo d'imposta».

4. La presente legge si applica agli esercizi in corso alla data della sua entrata in vigore nonché alle deliberazioni assunte successivamente a detta data.